

N. 00209/2013 REG.PROV.CAU.

N. 00271/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 271 del 2013, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

A.N.A.A.O. – Assomed, in persona dei legali rappresentanti p.t., ed Altri,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Roberto Longhin, Dario Gamba e Stefano Cresta,
con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Vittorio Amedeo II,
19;

contro

Regione Piemonte, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Eugenia Salsotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, piazza
Castello, 165;
Azienda Ospedaliera Citta' della Salute e della Scienza,
A.S.L. To 3;
A.S.L. To 5, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa

dall'avv. Claudia Zucca, con domicilio eletto presso il suo studio in Chieri, via San Domenico, 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della Delibera della Giunta della Regione Piemonte adotta il 28.12.2012 n. 26-5149, avente ad oggetto: "Programma attuativo dell'addendum al piano di rientro. Riorganizzazione della rete dei laboratori di emodinamica" pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 3 del 17 gennaio 2013, successivamente conosciuta, nonchè per l'annullamento

della Delibera della Giunta della Regione Piemonte adotta il 14.03.2013, priva di numero, non ancora pubblicata sul B.U.R.P., avente ad oggetto: "Programmazione sanitaria regionale. Interventi di revisione della rete ospedaliera piemontese, in applicazione della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012 (P.S.S.R. 2012-2015)" nonchè dei relativi allegati A) e B) e tabelle, costituenti parti integranti della stessa, nella parte relativa alla "disattivazione" del Laboratorio di Emodinamica dell'Ospedale S. Croce di Moncalieri entro il 30.06.2013 e di quello del San Luigi di Orbassano entro il 31.12.2013;

nonchè per l'annullamento

degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi, ivi compresi in particolare:

la delibera del Direttore Generale dell'ASL TO5 n. 76 del 14.02.2013, successivamente comunicata e pubblicata sull'albo pretorio aziendale il 19.02.2013, nonchè dell'Allegato, avente ad oggetto: "Obiettivi Aziendali 2013", nella parte in cui pone come obiettivo della S.C. Cardiologia la "revisione dell'attività di cardiologia aziendale in relazione alla chiusura dell'Emodinamica" e come risultato atteso la "ridistribuzione della presenza cardiologica sulle sedi del P.O. unificato e

integrazione con cardiologia territoriale", nonché del conseguente atto di recepimento regionale, allo stato non ancora noto;

la nota prot. n. 5508 del 07.02.2013 inviata al Direttore S.C. Cardiologia e al Responsabile S.S. Cardiologia Interventistica dell' ASL TO5 dal Direttore S.C. Assistenza Farmaceutica Ospedaliera della medesima Azienda avente ad oggetto: "verifica budget centro di costo emodinamica" ove si evidenzia che il residuo budget per l'anno 2013 è stato ridotto del 50% in previsione delle disposizioni regionali di spostamento di tale struttura presso altra azienda (Euro 922.434,02, con un residuo al 31.01.2013 di Euro 766.048,38);

in quanto di ragione, della DGR 28.12.2012 n. 21-5144, avente ad oggetto "approvazione principi e criteri per l'organizzazione delle Aziende Sanitarie regionali e applicazione parametri standard per l'individuazione di strutture semplici e complesse, ex art. 12, comma 1, lett. b) Patto pe la Salute 2010-2012"; e per ogni consequenziale statuizione;

e con riserva di proporre motivi integrativi nonché motivi aggiunti di gravame nonché di coltivare azione risarcitoria per la condanna della Regione Piemonte al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dai ricorrenti in conseguenza dell'esecuzione degli atti impugnati;

nonchè, con i motivi aggiunti depositati in data 16.04.2013, per l'annullamento della DGR della Regione Piemonte del 14.03.2013 già impugnata con il gravame introduttivo notificato il 18.03.2013 e nelle more del deposito del ricorso (avvenuto in data 28.03.2013) pubblicata sul B.U.R.P. del 21.03.2013 con il n. 6-5519 avente ad oggetto: "Programmazione sanitaria regionale. Interventi di revisione della rete ospedaliera piemontese, in applicazione della DCR n. 167-14087 del 03.04.2012 (P.S.S.R. 2012-2015)" nonché dei relativi allegati A) e B) e tabelle, costituenti parti integranti della stessa, nella parte relativa alla "disattivazione" del Laboratorio di Emodinamica dell'Ospedale S. Croce di

Moncalieri entro il 30.06.2013 e di quello del San Luigi di Orbassano entro il 31.12.2013;

nonchè per l'annullamento

degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e della A.S.L. To 5;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuta l'opportunità per la Regione, alla luce della complessità della riorganizzazione oggetto di causa e della necessità di vagliare in modo approfondito i dati economici e sanitari ed i problemi attuativi contrapposti dai ricorrenti alle stime dell'Amministrazione, di riesaminare le delibere impugate;

ritenuta l'esistenza anche di un evidente periculum in mora;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda)

- accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende i provvedimenti impugnati, mandando all'Amministrazione di riesaminarli in base ai principi di cui in motivazione;

- fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 18.06.2014;

- compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Savio Picone, Primo Referendario

Ofelia Fratamico, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)